

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1391

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DEL TURCO, MARINI, CREMA, CASILLO,
LABELLARTE e MANIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 2002

Disciplina dell’attività radiotelevisiva

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge affronta il tema, annoso e spinoso, del numero massimo di reti televisive e di programmi radiofonici attribuibili ai singoli concessionari; stabilisce la permanenza del sistema radiotelevisivo pubblico nazionale; proibisce la pubblicità in una rete televisiva e in un programma radiofonico pubblici, dedicati preminentemente alla cultura, all'informazione, all'intrattenimento di elevato valore culturale, nonchè allo sport; tende ad abolire il canone di abbonamento radiotelevisivo.

L'articolo 1 ribadisce il sistema delle concessioni per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e attribuisce il potere concessorio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 2 fissa in due il numero massimo di reti e programmi di cui può disporre ciascun concessionario e riserva due reti e due programmi al servizio pubblico.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono i requisiti per l'assegnazione delle concessioni.

L'articolo 3, riecheggiando l'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dispone che i concessionari di reti e programmi non riservati al servizio pubblico possano essere soltanto società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) e cooperative, purchè - come si dispone nell'articolo 5 - non siano concessionarie di pubblicità. In relazione all'entità del fatturato di ciascuna concessionaria è previsto il controllo da parte di società di revisione che figurino nell'albo della CONSOB.

L'articolo 4 disciplina la figura del concessionario del servizio pubblico: deve trattarsi di società che controlli il pacchetto azionario di altre società cui affidare la gestione delle due reti televisive consentite e

dei programmi radiofonici nazionali; e, anche in questo caso, il concessionario non può essere una società di pubblicità (art. 5). Sono evidenziati particolari obblighi a carico delle società gerenti: le trasmissioni per le minoranze linguistiche riconosciute e quelle dedicate alla campagna elettorale e ai lavori delle Camere, nonchè trasmissioni radiofoniche di informazione per gli automobilisti. La società concessionaria ha facoltà di gestire diffusioni via cavo e via satellite.

Della disposizione dell'articolo 5 si è già detto.

L'articolo 6 impone che, nell'ambito del servizio pubblico, una rete televisiva e un programma radiofonico siano scevre di pubblicità e contengano adeguati spazi dedicati alla cultura, all'informazione, ma anche all'intrattenimento, purchè di livello artistico, e allo sport. Il concessionario del servizio pubblico dispone di finanziamento pubblico derivante, possibilmente *in toto*, dai canoni di concessione posti a carico degli altri concessionari: solo e fintanto che l'importo complessivo di detti canoni non sia sufficiente a coprire interamente i mancati proventi della pubblicità per il divieto di questa nelle trasmissioni della rete e del programma testè detti, si potrà ricorrere al canone di abbonamento che, in caso contrario, non sarà più richiesto, come dispone l'articolo 8.

L'articolo 7 si occupa delle società consociate con la RAI, prevedendone il collocamento azionario sul mercato mediante offerta pubblica di acquisto.

Dell'articolo 8 si è detto: se non ricorreranno le condizioni ostantive indicate nell'illustrazione dell'articolo 6, l'abolizione del canone di abbonamento avrà effetto dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'esercizio dell'attività radiotelevisiva terrestre deriva da concessioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 2.

1. Nessun concessionario può disporre di più di due reti televisive e di più di due programmi radiofonici.

2. Al servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati due reti televisive e due programmi radiofonici.

Art. 3.

1. I concessionari di reti e programmi non riservati al servizio pubblico possono essere soltanto società di capitali o cooperative.

2. Quando il fatturato di ciascun concessionario superi l'ammontare determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la relativa contabilità è soggetta a controllo da parte di società di revisione iscritta all'albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Art. 4.

1. Il concessionario del servizio pubblico è una società avente il controllo del pacchetto

azionario di altre società cui è affidata la gestione delle due reti televisive e dei programmi radiofonici nazionali. Queste società hanno l'obbligo di curare trasmissioni per le minoranze linguistiche riconosciute e trasmissioni dedicate alla campagna elettorale e ai lavori parlamentari. Nell'esercizio dell'attività radiofonica sono curate trasmissioni di informazione per gli automobilisti.

2. Il concessionario del servizio pubblico può gestire diffusioni via cavo o via satellite.

Art. 5.

1. Non possono essere concessionari società concessionarie di pubblicità.

Art. 6.

1. Una delle reti televisive e uno dei programmi radiofonici di cui all'articolo 4 non possono trasmettere pubblicità e devono produrre trasmissioni di cultura, di informazione e di intrattenimento a livello artistico, nonché sportive. Il concessionario fruisce di finanziamento pubblico derivante dai proventi dei canoni di concessione a carico dei soggetti di cui all'articolo 3.

Art. 7.

1. Può essere disposto il collocamento azionario sul mercato, mediante offerta pubblica di acquisto, delle società consociate con la RAI.

Art. 8.

1. Il canone di abbonamento è abolito a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che le entrate di cui all'articolo 6, secondo periodo, siano previste di importo sufficiente a compensare le conseguenze deri-

vanti dall'abolizione del canone e dalla soppressione della pubblicità per una rete televisiva ed un programma radiofonico del servizio pubblico. In caso contrario, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce l'entità della riduzione del canone medesimo.

